



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

38^a Seduta

Martedì 12 marzo 2024

Deliberazione n. 277 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Quindi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 277/12^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 15, astenuti 6 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 marzo 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 277 del 12 marzo 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011,
N. 47 (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2012)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2024.

Reggio Calabria, 15 marzo 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente legge si rende necessaria per consentire ai soggetti attuatori, assegnatari di finanziamenti regionali, di avviare o proseguire le operazioni di costruzione degli alloggi sociali. Il fenomeno ha costituito oggetto di una plurima e continua modificazione dell'articolo 39 della legge regionale n.47/2011, ascrivibile alle leggi regionali nn. 40/2016, 17/2017, 23/2020, 27/2021, 3/2023 e, da ultimo, alla legge regionale n. 42/2023. Quest'ultima aveva previsto, tra l'altro, al comma 1-bis, il definanziamento d'ufficio dei seguenti interventi:

- a) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2024, un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018);
- b) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2025, un avanzamento pari al 70 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 23/2020.

Inoltre, ai commi 4 e 5 del medesimo articolo si è previsto che i soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, hanno l'obbligo di rilasciare, entro il 30 aprile 2024, adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all'articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall'Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente. E ancora, che qualora i soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347/2012 e n.452/2014, alla data del 31 dicembre 2025, non emettano la SCA, ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché il certificato di collaudo, gli interventi sono definanziati d'ufficio, con conseguente recupero delle somme già erogate.



Consiglio regionale della Calabria

Si rende necessario, pertanto, prorogare le date di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011, per consentire ai dipartimenti competenti di completare gli accertamenti ivi previsti e prorogare, di conseguenza le date previste negli ultimi due commi citati.

La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 39 della l.r. n. 47/2011, al fine di prorogare le date previste e consentire, data la complessità della procedura, di completare gli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis e, di conseguenza, le date di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 39, così come novellato ad opera della l.r. 42/2023.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine di quindici giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire al dipartimento regionale competente di ultimare l'istruttoria delle istanze pervenute.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica le date previste nei commi 1-bis, 4 e 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011, al fine di consentire il	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	completamento degli accertamenti ivi previsti. Ha carattere ordinamentale.			
2	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €
3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale				//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è così modificato:

a) alla lettera a) del comma 1-bis, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) alla lettera b) del comma 1-bis, le parole "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

c) al comma 4, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

d) al comma 5, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.